

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2858 del 20/05/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), via dei Fabbri n.43, richiesta dalla ditta Quaiotti Srl, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEI RIFIUTI - Rif. Suap n.907/2023 - Prat. Sinadoc n.5855/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2943 del 20/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti MAGGIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), via dei Fabbri n.43, richiesta dalla ditta Quaiotti Srl, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Rif. Suap n.907/2023

Prat. Sinadoc n.5855/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con DET-AMB-2018-6737 del 21/12/2018

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 22/12/2023 (prot. SUAP n.50470) e acquisita da Arpae SAC con Prot. n.706 del 03/01/2024 dalla ditta Quaiotti Srl, con sede legale in via dei Fabbri n.43, Comune di Mirandola (MO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di gestione rifiuti svolta presso lo stabilimento ubicato in via dei Fabbri n.43, Comune di Mirandola, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs.152/2006;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6 della Legge n.447/1995;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs.152/2006;

l'istanza è presentata per la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs.152/2006;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota prot. n.14597 del 25/01/2024, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità

AUA - pagina 1 di 4

asincrona ai sensi dell'art.14-bis della L.241/90 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati;

- ai sensi dell'art.14-bis, comma 5 della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione positiva;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, ai sensi della L. n.447/1995 e del DPR n.227/2011, ha dichiarato che lo stabilimento presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio, come da certificazione del tecnico abilitato in acustica datata 22/12/2023; pertanto con l'AUA non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta acustico; resta tuttavia inteso che:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

PRESO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613624, è stata acquisita la documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 con esito favorevole;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.108/2022, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.241/90, è il titolare dell'incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Modena;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art.14 c. 2 L.241/1990, con gli effetti di cui all'art.14-quater L.241/1990 e, conseguentemente
2. di ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta Quaiotti Srl (C.F./ PIVA 03511980363) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Mirandola, via dei fabbri n.43, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Rifiuti	Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 216 c. 3	Arpae
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - "Allegato Acqua";
 - "Allegato Rifiuti";
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex art.2 co.1 lett.b del D.P.R.59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L.241/1990 art.21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A., a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta, a firma di tecnico abilitato, una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle opere in piena conformità all'AUA rilasciata ed alle relative prescrizioni; copia originale di tale Dichiarazione di Conformità deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo
6. di STABILIRE che al momento della dismissione dell'impianto, oltre a quanto le autorità competenti vorranno in quel momento chiedere per la salvaguardia delle matrici ambientali, la ditta deve:
 - a. comunicare tempestivamente a Comune e Arpae la data di chiusura dell'impianto, i tempi previsti per le operazioni di messa in sicurezza e per la dismissione effettiva dell'impianto;
 - b. conferire presso impianti autorizzati tutti i rifiuti e i materiali eventualmente presenti nell'impianto;
 - c. pulire tutte le superfici adibite allo stoccaggio e/o alla lavorazione dei rifiuti;
 - d. svuotare e pulire tutti i pozzetti, le caditoie e gli impianti di raccolta e trattamento delle acque;
7. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
8. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità della ditta presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;

9. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
10. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
12. di RENDERE NOTO che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.